



PROVINCIA DI PISTOIA  
SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO  
MOBILIARE

LOTTO 4

## **POLIZZA ELETTRONICA**

stipulata tra la

**Provincia di Pistoia**

e

la Spettabile

---

Decorrenza ore 24.00 del  
Scadenza ore 24.00 del

30/06/2008  
30/06/2012

## **DESCRIZIONE BENI ASSICURATI**

### **Apparecchiature elettroniche**

Per "apparecchiature elettroniche" si intendono sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampati, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, macchine per ufficio, fotocopiatrici, telex, telefax, centralini telefonici, autovelox e simili, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all' Assicurato.

Il tutto comunque come da elenco redatto dall' Ente e presso lo stesso depositato.

### **Stazioni e capannine di rilevamento dati**

Per "stazioni e capannine di rilevamento dati" si intendono i sistemi ed apparecchiature per la misura ed il monitoraggio dei dati a cui queste sono preposte.

Ciascuna delle stazioni e capannine può essere costituita anche da appositi sensori ad ultrasuoni, da centraline di acquisizione dati, da pannelli solari.

Il tutto comunque come da elenco redatto dall' Ente e presso lo stesso depositato.

## **UBICAZIONE DEL RISCHIO**

Le apparecchiature, di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate nei fabbricati costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l' assicurato.

Le apparecchiature ad uso mobile, di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate ovunque dislocate.

Le stazioni e capannine di rilevamento dati si intendono altresì assicurate se dislocate al di fuori dei fabbricati di cui sopra e loro recinzioni e comunque in qualsiasi luogo, anche all'aperto, esse si trovano.

## **PARTITE ASSICURATE E RELATIVI VALORI**

1)	Apparecchiature elettroniche	Euro 903.770,34
2)	Stazioni e capannine di rilevamento dati	Euro 288.543,09
3)	Apparecchiature ad uso mobile	Euro 111.699,14
4)	Supporti dati	20% della somma assicurata con partite 1, 2, 3
5)	Maggiori costi	20% della somma assicurata con partite 1, 2, 3
6)	Programmi in licenza d' uso	Euro 239.906,08
7)	Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento	Euro 30.000,00

## **LIMITE DI INDENNIZZO - SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Supporti dati:	franchigia € 250,00
Maggiori costi:	franchigia gg. 2 periodo di indennizzo per danno 3 mesi
Spese demolizione e sgombero	10% del valore assicurato
Lavoro straordinario	15% del danno subito
Conduttori esterni	15% del danno subito
Danni da furto	sc. 25% del danno in caso di mezzi di chiusura insufficienti o inoperanti
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti da terrorismo sabotaggio organizzato	sc. 10% min. € 500,00 max. risarcimento 80%
Terremoto	sc. 10% min. € 500,00 max. risarcimento 70%
Apparecchiature uso mobile	sc. 10% min. € 250,00
Stazioni e capannine di rilevamento dati	franchigia di € 250,00
Programmi in licenze d' uso	franchigia 5% somme assicurate
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli	sc. 25% dell' indennizzo per danni da furto, atti vandalici, eventi naturali

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- PER ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
- PER POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione;
- PER CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
- PER ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ;
- PER SOCIETA'	L'impresa assicuratrice;
- PER PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- PER RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- PER SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- PER INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## CONDIZIONI GENERALI

### NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

**Art. 1** - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

**Art. 2** - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio (compreso il primo) venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.  
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### Modifiche dell' assicurazione

**Art. 3** - Le eventuali modifiche dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Aggravamento del rischio

**Art. 4** - Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 C.C.

#### **Diminuzione del rischio**

**Art. 5** - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

#### **Recesso in caso di sinistro**

**Art. 6** - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo, la Società può recedere dall' assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

**Art.7** - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l' assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l' assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Oneri fiscali**

**Art. 8** - Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Foro competente**

**Art. 9** - Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Pistoia.

### **Rinvio alle norme di legge**

**Art. 10 a** - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

### **Interpretazione del Contratto**

**Art. 10 b** - Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

### **Rischio assicurato**

**Art. 11** - La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l' uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.

### **Esclusioni**

**Art. 12** - Sono esclusi i danni :

- a) causati con dolo o colpa grave dell' Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell' uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura manutenzione e revisione, nonchè i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell' ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all' inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l' esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all' Assicurato all' atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettroniche nonchè a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **Conservazione delle cose assicurate**

**Art. 13** - Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nè collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

### **Obblighi in caso di sinistro**

**Art. 14** - In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell' art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell' art. 1915 C.C.

Il Contraente o l' Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l' entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l' Assicurato decade dal diritto all' indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l' avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell' ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell' attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall' Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall' avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l' assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

### **Esagerazione dolosa del danno**

**Art. 15** - Il Contraente o l' Assicurato che esagera dolosamente l' ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose sollevate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo

### **Procedura per la valutazione del danno**

**Art. 16** - L' ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Mandato dei Periti**

**Art. 17** - I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l' Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 14;
- 3) verificare l' esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 18;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell' art. 18 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità.

### **Determinazione del danno**

**Art. 18** - La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l' importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l' impianto o l' apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L' indennizzo massimo sarà pari all' importo stimato come ad a 1) diffalcato dell' importo come ad a 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all' art. 14, comma d), nel qual caso l' indennizzo sarà pari all' importo stimato come ad a 1).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell' impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L' indennizzo massimo sarà pari all' importo stimato come a b 1), diffalcato dell' importo stimato come a b 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell' impianto o dell' apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell' impianto o dell' apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L' indennizzo massimo sarà pari all' importo stimato come a b3), diffalcato dell' importo come a b4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione , calcolate come ad a), eguagliano o superano il valore dell' impianto o dell' apparecchio calcolato come a b (stima b1- b2 oppure b3 - b4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionante dell' impianto o dell' apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall' indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall' indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

### **Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

**Art. 19** - Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall' Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell' articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

### **Limite massimo dell' indennizzo**

**Art. 20** - Salvo il caso previsto dall' art. 1914 C.C, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell' annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

### **Limitazione dell' assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

**Art. 21** - Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l' ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

### **Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

**Art. 22** - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

### **Ispezione delle cose assicurate**

**Art. 23** - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l' Assicurato ha l' obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Pagamento dell' indennizzo**

**Art. 24** - Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni , sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 12 a).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **SUPPORTI DI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza compresi quindi anche quelli accidentalmente cancellati e quelli derivanti da virus informatici involontariamente, accidentalmente o per dolo di terzi. Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell' Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonchè materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall' Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall' Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonchè per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

L' assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale prevista dall' articolo delle C.G.A.

### **MAGGIORI COSTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l' interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall' Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall' apparecchio o dell' impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell' attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell' assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all' esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Nei limiti dell' indennizzo giornaliero convenuto, l' assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell' apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

### **EVENTI SOCIOPOLITICI**

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio anche organizzati, di occupazione degli stabilimenti ed edifici in genere.

## **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro.

## **APPARECCHIATURE AD USO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, pur natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

## **IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI**

Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli di proprietà dell' Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l' impiego in punti diversi dell' autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari a Euro 10.500,00 per evento.

## **PROGRAMMI IN LICENZA D' USO**

Premesso che per programmi in licenza d' uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall' elaboratore che l' Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall' art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l' Assicurato decade dal diritto all' indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d' uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato nell' intercalare di polizza con apposita partita.

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall' art. 19 delle C.G.A.

## **PARIFICAZIONE DANNI**

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall' Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l' evento dannoso.

## **CONDUTTORI ESTERNI**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l' Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

## **TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE**

A parziale deroga dell' art. 12 comma h), l' esclusione non è operante per tubi e valvole elettroniche.

## **LAVORO STRAORDINARIO**

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall' Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

## **ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE**

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonchè i danni a moduli e componenti elettronici dell' impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione.

## **TERREMOTO**

La Società, a deroga di quanto previsto dall' art. 12 delle C.G.A. risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto " singolo sinistro ".

## **COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO**

A maggior precisazione di quanto indicato dalle C.G.A. , la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

## **DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto, l' indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell' importo liquidabile a termini di Polizza, se:

a) ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili, e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metalli o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall' interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o ferritoie di superficie non superiore a 100 cmq

b) I mezzi di chiusura sopraindicati non esistano o non risultano applicati.

## **VALORE A NUOVO**

Esclusivamente per le apparecchiature elettroniche acquistate da non più di 4 anni, la disposizione di cui all' art. 18 b) " danni non suscettibili di riparazione " viene annullata e sostituita dalla seguente:

Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) Si stima il " valore a nuovo " al momento del sinistro dell' impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L' ammontare del danno è pari all' importo stimato in 1) , defalcato dell' importo stimato in 2).

## **BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell' Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all' atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondenti al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## **DANNI PRECEDENTI ( esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell' assicurazione nell' ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

## **DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DELL' ASSICURATO**

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

## **COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO E DEL CONTRAENTE**

A parziale deroga di quanto indicato all' art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell' Assicurato.

## **DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Relativamente alle partite tutte a parziale deroga dell' art. 19) delle C.G.A. , si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato , il disposto dell' art. 19) rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

## **RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall' art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l' Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonchè gli utenti, purchè l' Assicurato, a sua volta , non eserciti l' azione verso il responsabile.

## **ANTICIPO INDENNIZZI**

L' Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L' obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni della data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l' assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell' acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell' indennità relativa al valore a nuovo che le cose avevano al momento del sinistro, l' Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.

## **VARIAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA - NUOVE ACQUISIZIONI**

Si precisa che eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni sono automaticamente comprese fino ad un massimo del 20% della somma assicurata.

Pertanto, in caso di sinistro, a parziale modifica dell' art. 19 delle C.G.A. " valore assicurabile - Assicurazione parziale ", si darà luogo all' applicazione della regola proporzionale solo in relazione all' eventuale eccedenza della somma assicurata rispetto al suindicato 20%.

L' Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l' importo effettivamente assicurato ed a pagare l' eventuale maggior premio risultante dall' aumento della somma assicurata per l' anno successivo, nonché il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all' aumento della somma assicurata, a titolo di regolazione per l' annualità trascorsa.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto ( deposito più conguaglio ).

## **MODIFICA ENTI ASSICURATI**

Gli enti assicurati possono essere modificati e sostituiti con altri simili, senza preavviso dell' Assicurato e la garanzia sarà ugualmente operante per i nuovi enti a condizione che il valore complessivamente assicurato alle anzidette partite non superiori quello risultante dalla polizza base o eventuali successivi aggiornamenti.

L' Assicurato è comunque tenuto a notificare le eventuali modifiche o sostituzioni ad ogni scadenza annuale del contratto.

## **PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRO**

Si conviene di elevare a 30 giorni il termine previsto per la denuncia del sinistro.

## **NATURALE SCADENZA - DURATA DEL CONTRATTO**

A deroga del disposto delle C.G.A., resta convenuto e pattuito che il presente contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

## **COMUNICAZIONI DELL' ASSICURATO**

A deroga di quanto previsto dalle C.G.A. si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell' Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto.

## **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società dall'accensione del contratto, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

Sinistri denunciati;

Sinistri riservati (con indicazione dell'importo liquidato);

Sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte);  
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.  
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al  
Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.  
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta.....e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta.....la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta.....direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

#### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio in ATI Marsh S.p.A. + Capecchi Broker in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dall'apposita determinazione provinciale.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni della presente polizza qualora la Provincia di Pistoia nominasse un diverso broker di assicurazione.

Con eccezione del presente articolo, rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni di polizza qualora la Provincia di Pistoia rimanesse senza broker di assicurazione.

#### **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.